

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI  
DI CUNEO, ALBA, MONDOVI' E SALUZZO

STUDIO N. 7 APPROVATO IL 25 MARZO 2004

---

PREAMBOLO

- tra i compiti degli organi del notariato vi è quello di porre in essere tutti gli strumenti per consentire ai notai di svolgere nel modo più agevole possibile i propri compiti istituzionali, anche al fine di assicurare uniformità di comportamento che non crei disorientamento tra i fruitori della funzione notarile;

- scopo degli studi è quello di dotare i notai di una serie di interpretazioni uniformi che, pur non essendo ovviamente vincolanti per il singolo notaio, costituiscano un punto di riferimento e orientamento;

- l'applicazione dei principi interpretativi è rimessa, in ogni caso, alla prudente valutazione di ciascun notaio sul quale grava la responsabilità della scelta per ogni singolo caso concreto.

---

CASO

Clausole vessatorie e approvazione specifica nel caso di scrittura privata autenticata.

MASSIMA

La funzione di adeguamento del notaio (quale dovere di controllo di legalità sostanziale dell'atto e di dare alle parti una puntuale informazione sul senso e sul significato dello stesso come di tutti i suoi effetti) e la sua posizione di terzietà hanno carattere generale e rendono superflua la specifica approvazione delle clausole vessatorie ex art. 1341, cpv., c.c. indipendentemente dalla circostanza che queste siano contenute in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata o nei rispettivi allegati.

(artt. 1341, 1342, 1370, 1469bis segg., 2703 c.c.; art. 12 preleggi; artt. 1, 28, 47, 51, 57, 58, e 60 l.n.; art. 67 r.n.)

[Legenda: per maggiore speditezza gli articoli del codice civile sono indicati col solo numero]

MOTIVAZIONE

La disciplina positiva della contrattazione standardizzata tende a fornire, in qualche misura, tutela al c.d. contraente debole.

Presupposti dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 sono: 1) la predisposizione delle clausole da parte di un solo contraente; 2) l'uniformità o generalità delle clausole. La predisposizione (o anche l'appropriazione di clausole predisposte da altri) comporta che l'altro contraente si trovi dinanzi alla scelta di concludere il contratto predisposto o di non concluderlo affatto non potendo modificarne il contenuto. Si tratta, appunto, di contratti per adesione: l'alternativa è prendere o lasciare. "Un tal metodo di conclusione del contratto", si legge al n. 78 della Relazione Ministeriale al Re, "non può ritenersi illegittimo solo perché non dà luogo a trattative e dibattiti sulle clausole ma costringe ad accettare i patti predisposti".

Si chiede se, e in che modo, l'intervento del notaio dia luogo a qualche variazione rispetto al paradigma normativo. Casi emblematici sono: i contratti di finanziamento, le vendite immobiliari di appartamenti in grandi complessi edilizi, la multiproprietà, i contratti di leasing immobiliare, le fidejussioni bancarie, l'affitto (o il subaffitto) di punti vendita in centri commerciali, e alcune convenzioni (non solo urbanistiche) tra P.A. e privati.

La questione va correttamente impostata. Il bandolo della matassa, ci sembra, sta non tanto nel distinguo, diffuso, tra atto pubblico e scrittura privata autenticata, quanto nella funzione del notaio che è funzione di certificazione e soprattutto di adeguamento. La funzione di adeguamento trova sicuri addentellati positivi negli artt. 1, 28, e 47 l.n., e nell'art. 67 r.n. (v. anche i principi di deontologia, e, in part., quelli di cui ai punti b.2.1., lett. a), b.2.2., lett. b), b.3.1. e b.3.2). Essa consiste nel dovere di indagare personalmente la volontà delle parti, di fornire loro l'atto più idoneo ed economico per il

raggiungimento del fine voluto, di ricondurre la fattispecie negoziale concreta entro gli schemi normativi cogenti mediante un controllo di legalità sostanziale dell'atto stesso, e di dare alle parti una puntuale informazione sul senso e sul significato dell'atto come dei suoi effetti (intendendosi per "atto" sia il documento sia il contratto valutato, quest'ultimo, nel suo complesso e nelle sue singole clausole).

Confinare l'attività notarile alla mera funzione certificatrice è oggi nulla più che un retaggio storico senza positiva rispondenza neppure con riguardo alla autenticazione delle scritture private. Per queste ultime il dibattito concerne, tutt'al più, il "come" (dell'esplicarsi) del dovere di adeguamento; non il "se".

Un affermato orientamento ha circoscritto all'interno della funzione di adeguamento un contenuto minimo inderogabile e ineliminabile: quello (da ultimo indicato) di fornire alle parti una puntuale informazione sull'atto che intendono sottoscrivere e sulle connesse conseguenze (BOERO, 1993, 17 seg.; TONDO, 1995, 8; cfr., però, MARMOCCHI, 1971, 492 e 493). E, almeno sotto questo profilo, sembra condivisibile l'equiparazione delle scritture private autenticate agli atti pubblici (conf., in part., i principi di deontologia in tema di esecuzione della prestazione professionale: b.2.2.).

È in questa chiave di lettura che, ci sembra, va affrontata la nostra tematica.

Si è detto che l'intervento del notaio fa venir meno il requisito primario di applicabilità degli artt. 1341 e 1342: mancherebbe la predisposizione ex uno latere delle clausole vessatorie.

Intendiamoci. La predisposizione unilaterale come fatto in sé non può essere naturalmente eliminabile. Non può dirsi che vi sia stata trattativa quando non v'è stata affatto.

Il discorso cambia, e notevolmente, se, viceversa, si guarda alla predisposizione unilaterale con riguardo ai suoi possibili effetti. In chiave teleologica, la predisposizione unilaterale in tanto rileva in quanto si pone come elemento di squilibrio dell'aderente il quale viene a trovarsi dinanzi ad un aut-aut senza neppure sapere, almeno il più delle volte, a quali conseguenze va incontro sottoscrivendo un determinato contratto del quale conosce solo il risultato ultimo che a lui interessa nella contingenza dell'affare. Sotto questa prospettiva, l'intervento del notaio ben può essere valutato come elemento di riequilibrio delle posizioni contrattuali, garantendo la piena conoscenza e la reale approvazione delle clausole da parte dell'aderente.

Si obietta che il problema della specifica approvazione ruota intorno alla predisposizione unilaterale e non [intorno] all'informazione. Abbia o meno effettiva informazione e consapevolezza, l'aderente dovrebbe comunque approvare specificamente le clausole onerose.

Si può replicare che se vi fosse predisposizione bilaterale il problema non si porrebbe, indipendentemente dall'intervento del notaio. Il problema è, piuttosto, verificare se l'intervento del notaio dia luogo a qualche variazione dello schema positivo di cui all'art. 1341 cpv.

Ora, la duplice sottoscrizione ha pur sempre la sua ratio: garantire all'aderente una tutela supplementare (percepibile *ictu oculi* per i contratti già di per sé soggetti alla forma scritta) consistente nella (possibilità di una) maggiore ponderazione la quale presuppone, logicamente prima che giuridicamente, un certo grado di conoscenza, cui fa pendant, a carico del predisponente, un preciso obbligo di informazione.

Orbene, l'inapplicabilità dell'art. 1341 cpv. nel caso di intervento del notaio potrebbe trovare solida giustificazione nel fatto che questi è tenuto, in ogni caso (scil. anche per le scritture private autenticate), non solo a un controllo di legalità dell'atto, ma anche a un obbligo di verifica sulla vessatorietà della clausola e di segnalazione, informazione e spiegazione della stessa e dei suoi effetti. La funzione di adeguamento sembra dunque in linea con la ratio dall'art. 1341 cpv. di cui, anzi, pare un fecondo strumento per percorrerne il solco. L'intervento del notaio, infatti, può effettivamente contribuire a rendere effettiva tale conoscenza.

Si potrebbe ulteriormente obiettare: *dura lex, sed lex*. Senonché, a tutto concedere, alla "durezza" del testo normativo (che, senza dubbio, non distingue tra atto pubblico e per scrittura privata con sottoscrizione autenticata o meno) può certamente porvi rimedio, con equilibrata flessibilità, l'interprete. Sovvengono i canoni ermeneutici di cui all'art. 12 preleggi il cui primo comma impone, testualmente, di tenere in debita considerazione non solo il senso fatto palese dalle parole di legge, ma anche l'intenzione del legislatore che altro non è se non, appunto, la *ratio legis*.

[Ragionamento, questo, che svolgendosi nella stessa cornice codicistica pone fuori gioco ogni argomentazione che si volesse trarre dall'art. 60 l.n.].

V'è da dire che, quanto ai contratti stipulati sulla falsariga di moduli o formulari, l'art. 1342, comma secondo, non richiama l'art. 1341, comma primo, unico che si riferisce alla conoscenza o conoscibilità. Ma il rapporto di genere a specie tra gli artt. 1341 e 1342 è stato ampiamente dimostrato in dottrina (per tutti GENOVESE, 1961, 802 segg., e SCOGNAMIGLIO, 1970, 297): l'art. 1341, comma primo, contiene il presupposto dell'intera disciplina delle condizioni generali di contratto indipendentemente dalla tipologia di clausole. Dal che discende che la regola sostanziale della conoscenza o

conoscibilità usando l'ordinaria diligenza va applicata anche alle clausole onerose prima ancora della regola formale della doppia sottoscrizione. Gli artt. 1341 e 1342 sono infatti diretti a disciplinare il medesimo fenomeno con finalità tra loro complementari (ALPA, 1991, 260 segg.).

L'intervento del notaio anche nel caso di contratti conclusi sulla falsariga di moduli o formulari garantisce, di per sé, non solo la possibilità di conoscenza usando l'ordinaria diligenza o conoscibilità delle clausole onerose (che, in tal caso, sono generalmente integralmente trascritte), ma, e soprattutto, l'effettiva conoscenza e la (possibilità di una) consapevole valutazione del loro reale significato giuridico (pure nel caso di scarsa intelligibilità degli stessi per l'uomo comune), e ciò contribuisce a garantire che il contratto standard non sia accettato inconsapevolmente o comunque [che non sia accettato] in modo tale da poter, nel prosieguo del rapporto contrattuale (in cui spesso gli entusiasmi iniziali si stemperano), creare situazioni di sorpresa per l'aderente. In definitiva, nel caso di contrattazione con intervento del notaio alla particolare "forma di protezione" prevista dall'art. 1341 cpv. si sostituisce una protezione di più ampio raggio che rende superflua una specifica approvazione (beninteso, non vietata). Un ulteriore argomento di supporto alla tesi qui prospettata potrebbe trarsi dalla posizione di terzietà del notaio. Ed è significativo che la giurisprudenza di legittimità è rimasta costante riguardo all'atto pubblico notarile (quando questo ne è stato lo specifico thema decidendum), pur cambiando indirizzo relativamente ai contratti predisposti e stipulati (con atto pubblico amministrativo) dalla P.A. (l' allusione è a Cass., 29 settembre 1984, n. 4832, che contiene sì un revirement, relativo, però, all' applicabilità della normativa anche alla P.A.).

Conclusione: la disciplina di cui all' art. 1341 cpv. non sembra applicabile allorché la contrattazione veda l' intervento del notaio, e ciò indipendentemente dal fatto che essa si concluda con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata (conf. DI FABIO, 1999, 791; CONDÒ, 1997, 73 segg.; v. anche BOERO, 1993, 18, e, in posizione interlocutoria quanto alla scrittura privata, TONDO, 1995, 8 e 13; per la stessa soluzione e con analoga motivazione, ma trattando dell'atto pubblico, MARICONDA, 1994, 77 segg., e, con diversa motivazione, BIANCA, 2000, 362).

A un risultato identico è pervenuta la giurisprudenza di Cassazione (S.U., 10 gennaio 1992, n. 193; Id., 21 gennaio 2000, n. 675; Id., 27 aprile 1998, n. 4269; Id., 23 aprile 1998, n. 4188; Id., 6 dicembre 1974, n. 4031; Id., 26 maggio 1967, n. 1144; Id., 24 aprile 1964, n. 1005; Id., 10 dicembre 1959, n. 3516), e una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Mondovì, 13 luglio 1992), con riguardo all'atto pubblico.

La ratio decidendi che ha portato ad escludere la necessità della specifica approvazione allorché il contratto sia stipulato per atto pubblico è che, in tal caso, manca la predisposizione unilaterale in quanto, per i giudici di legittimità, la lettura dell'atto pubblico (art. 51 l.n., recte art. 58, n. 6) e l'approvazione del testo contrattuale (art. 67 r.n.) garantirebbero l'esistenza di una preventiva discussione e approvazione. Questa impostazione porge il fianco a una penetrante obiezione. E non è per caso che una parte della dottrina (MARMOCCHI, 1971, 469 segg., e 1997, 58 segg., e anche 63 segg. ove l'A. ammette però, con pregevole franchezza, di seguire professionalmente "volentieri e senza problemi l'orientamento favorevole e liberale della Suprema Corte"; BARALIS, 1978, 752 segg.; S. PATTI, 1993, 309 segg.; COSTANZA, 1995, 571 segg.; MONTICELLI, 1998, 84 seg.), isolatamente seguita dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 21 giugno 1984) e, ma obiter, di legittimità (Cass., 29 settembre 1984, n. 4832, relativa a una clausola di esonero da responsabilità delle Ferrovie dello Stato per danni che potessero derivare al personale in dipendenza dell'esercizio ferroviario, su cui cfr., anche per la particolarità della fattispecie, TONDO, 1995, 7 nt. 20, e con riflessioni di maggior respiro, MARICONDA, 1994, 74 segg.), si è espressa nel senso dell'applicabilità dell'art. 1341 cpv. anche nel caso di intervento del notaio. All'interno di questo secondo indirizzo è tuttavia controverso se sia necessaria una doppia sottoscrizione (come sembra ipotizzare BARALIS, 1978, 753, testo e nt. 165 ove un parallelismo con la dichiarazione del muto o sordomuto [che sappia leggere e scrivere] ex art. 57 l.n.), o un atto scritto a latere recante la specifica approvazione dell'aderente (come suggerito da MARMOCCHI, 1971, 504 seg.) o, piuttosto, sia sufficiente un'unica sottoscrizione preceduta da un'espressa autonoma dichiarazione di approvazione delle singole clausole prima della chiusa (come proposto, sulla scia di un certa prassi applicativa, da TATARANO, 1992, 1200; cfr., per un'analisi critica di ciascuna di queste tecniche, MARICONDA, 1994, 79).

In effetti, la sopra ricordata ratio decidendi corre il rischio di sovrapporre fasi contrattuali differenti: la predisposizione si colloca in un momento anteriore alla formazione del contratto; la lettura (non garantisce alcuna discussione, intesa, quest'ultima, nel senso di possibilità di modificazione il regolamento contrattuale, e comunque) riguarda una fase successiva alla determinazione del contenuto del contratto finalizzata al controllo della corrispondenza tra voluto e documentato. E, si potrebbe aggiungere, mentre l'omessa lettura dell'atto pubblico è sempre posta a pena di nullità (art. 58, comma primo, n. 6 l.n.), per le scritture private può costituire solo

una violazione del principio di deontologia di cui al punto b.3.1., lett. b1), sicché, per queste ultime (o almeno per quelle di esse che non sono lette dal notaio), gli artt. 1341 e 1342 tornerebbero applicabili.

Si tratta, però, di obiezioni non decisive allorché si adotti il diverso impianto argomentativo qui proposto.

L'intervento del notaio, certo, non elimina la predisposizione unilaterale delle clausole quale fatto storico in sé. In chiaro: l'intervento del notaio non trasforma un contratto per adesione in un contratto oggetto di libera trattativa individuale o comunque modificabile. Nessun contratto di mutuo fondiario, ed è solo un esempio, lo è. Epperò, l'intervento del notaio garantisce che il contenuto del contratto in qualsiasi forma concluso (atto pubblico o scrittura privata autenticata), come il contenuto delle sue singole clausole, sia effettivamente conosciuto da tutte le parti che è suo compito imprescindibile rendere consapevoli anche delle relative conseguenze ed effetti diretti e indiretti, immediati e mediati. L'assunto (di BIANCA, 2000, 362) per cui l'intervento del notaio garantisce che il contratto è espressione della comune volontà di entrambe le parti va pertanto condiviso, con una deviazione argomentativa però: esso, infatti, trova giustificazione non tanto (o almeno non solo) nel dovere del notaio di accertarsi, dopo aver dato lettura dell'atto alle parti, che questo "sia conforme alla loro volontà" (v. artt. 67 r.n. e 57 l.n., e, quanto alle scritture private, i principi di deontologia quello di cui al punto b.3.1., lett. b1)), quanto, piuttosto, nel dovere di adeguamento su cui ci si è già abbondantemente soffermati.

La critica che le formalità richieste dalla legge notarile non sono idonee a garantire la "giustizia" del contenuto del contratto (così S. PATTI, 1993, 311) non sembra cogliere nel segno poiché, a tacer d'altro, nessuna disposizione di legge obbliga a tanto e, comunque, la "giustizia" del contenuto del contratto non potrebbe essere valutata che dal giudice. E da nessun altro. Il problema è qui sostanziale, ma non nel senso della "giustizia" dell'accordo, quanto nel senso di parificazione delle parti sotto il profilo dell'informazione. L'intervento del notaio, in poche parole, contribuisce a ridurre il rischio della mancanza di informazioni e quello di informazioni false, erronee o reticenti. Conseguenza: se il contratto è sottoscritto dall'aderente in presenza del notaio non dovrebbe esser dubbio che, proprio in forza dello svolgimento dei compiti affidati a quest'ultimo dall'ordinamento, l'aderente l'abbia effettivamente voluto senza necessità alcuna sua duplice sottoscrizione.

Rimane da approfondire la tematica delle clausole vessatorie contenute negli allegati all'atto pubblico (si pensi, ad esempio, alle c.d. condizioni generali di finanziamento o ai regolamenti condominiali predisposti dal costruttore-venditore).

Si tratta di una tipica ipotesi di *relatio perfecta*: il rinvio alla fonte [determinativa] esterna è operato da entrambe le parti. La giurisprudenza è da decenni costante nell'escludere che la *relatio perfecta* sia sindacabile dal punto di vista formale: l'art. 1341, comma secondo, non ha ragione di essere applicato giacché il contratto a relazione perfetta, a differenza di quello per adesione, comporta una manifestazione di volontà di entrambe le parti nella scelta del negozio di riferimento e non una adesione allo schema contrattuale predisposto da una sola di esse (Cass., S.U., 2 maggio 1960, n. 968; Id., 4 maggio 2000, n. 5578; Id., 16 settembre 1992, n. 10582; Id. 26 settembre 1990, n. 9753; Id. 13 gennaio 1987, n. 136; Trib. Napoli, 12 maggio 1978; in dottrina, nello stesso senso, DE NOVA, 2004, 366, ID. 2002, 128, contra MARMOCCHI, 1971, 491 segg.).

Quanto ai regolamenti di condominio allegati e a quelli richiamati l'esclusione dell'applicabilità degli artt. 1341 e 1342 sembra tuttavia derivare più che dal ragionamento sopra ricordato (su cui, *ex pluribus*, Cass. 26 gennaio 2000, n. 856; Id. 30 luglio 1999, n. 8279; Cass., 14 gennaio 1993, n. 395; Id., 16 giugno 1992, 7359; Id., 7 gennaio 1992, n. 49; Id., 10 gennaio 1986, n. 73; Id., 6 dicembre 1978, n. 5769, concordi nel senso che, quanto ai regolamenti espressamente richiamanti in atto, basti la loro approvazione anche generica da parte dell'acquirente), dalla circostanza che le clausole del regolamento di condominio sono manchevoli del requisito della generalità e uniformità: non disciplinano, infatti, una serie infinita di rapporti (conf. BIANCA, 2000, 363).

Ci si è domandati se, in tal caso, il notaio possa essere dispensato dalla lettura degli allegati (art. 51, n. 8)). Per evidenti ragioni di pertinenza ed economia, l'ambito d'analisi dell'argomento va qui ristretto alle clausole vessatorie ex artt. 1341 e 1342. Una diffusa opinione dottrinarina si è espressa nel senso che la dispensa dalla lettura degli allegati comprometterebbe sia l'informazione dell'aderente (MORELLO, 1995, 1212, nello stesso ordine di idee anche COSTANZA, 1995, 570) sia la sua consapevolezza (MARMOCCHI, 1971, 492).

L'aporia è però evidente: l'obbligo di informazione a carico del notaio discende non certo dalla lettura, ma dal dovere di adeguamento che, come è stato ampiamente dimostrato (BARALIS, 1978, 745, testo e nt. 135; v. anche CONDÒ, 1997, 74), è obbligo del tutto autonomo da quello della lettura. Il notaio è tenuto all'obbligo di informazione e chiarimento indipendentemente dalla lettura dell'atto e degli allegati.

Ciò vale sia per gli atti pubblici che per le scritture private, e tanto basta per confermare l'inapplicabilità, per entrambi, e per i relativi allegati, dell'art. 1341 cpv.

#### Indicazioni bibliografiche.

##### Giurisprudenza.

- Cass., S.U., 10 gennaio 1992, n. 193: in Vita not., 1992, 761.
- Cass., 4 maggio 2000, n. 5578, in Riv. arb., 2000, 453.
- Cass., 26 gennaio 2000, n. 856, in Riv. not., 2000, 931, con nota di G. MUSOLINO.
- Cass., 21 gennaio 2000, n. 675, in Foro it., 2000, I, 1153.
- Cass., 30 luglio 1999, n. 8279, in La legge cd-rom, Milano.
- Cass., 23 aprile 1998, n. 4188, in Foro it., Rep., 1998, voce Contratto in genere: Conclusione (del Contratto), 325.
- Cass., 27 aprile 1998, n. 4269, in La legge cd-rom, Milano.
- Cass., 14 gennaio 1993, n. 395, in Giust. civ., 1994, I, 504.
- Cass., 16 settembre 1992, n. 10582, in La legge cd-rom, Milano.
- Cass., 16 giugno 1992, 7359, in Arch. loc., 1992, 755.
- Cass., 7 gennaio 1992, n. 49, in Riv. not., 1992, 1240.
- Cass., 26 settembre 1990, n. 9753, in La legge cd-rom, Milano.
- Cass., 13 gennaio 1987, n. 136, in Arch. civ., 1987, 260.
- Cass., 10 gennaio 1986, n. 73, in Giur. it., 1987, I, 1, 1686, con nota di E.V. NAPOLI.
- Cass., 29 settembre 1984, n. 4832, in Foro it., 1984, I, 2442, con nota di C.M.

##### BARONE.

- Cass., 6 dicembre 1974, n. 4031, in Giur. it., Mass., 1974, 1026.
- Cass., 26 maggio 1967, n. 1144, in Giur. it., 1967, I, 1, 1254.
- Cass., 24 aprile 1964, n. 1005, in Giur. it., 1965, I, 1, 71.
- Cass., S.U., 2 maggio 1960, n. 968, in Giust. civ., 1960, I, 862.
- Cass., 10 dicembre 1959, n. 3516, in Giur. it., Mass., 1959, 732.
- Trib. Mondovì, 13 luglio 1992, in Riv. ital. leasing, 1993, 261.
- Trib. Milano, 21 giugno 1984, in Riv. not., 1987, 372.
- Trib. Napoli, 12 maggio 1978, in Giust. civ., 1979, I, 2148.

##### Dottrina.

##### - ALPA Guido

1991, Introduzione alla nuova giurisprudenza. La tutela del contraente debole, in ID. - M. BESSONE, I contratti in generale, nella collana Giur. sist. civ. comm. fondata da W. BIGIAMI.

##### - BARALIS Giorgio

1978, Atto pubblico e contrattazione semplificata, in Riv. not., [1978], 693.

##### - BIANCA Cesare Massimo

2000, Il contratto<sup>2</sup>, Milano.

1988, voce: Condizioni generali di contratto (tutela dell'aderente), in Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., III, Torino, s.d., ma 1988, 334.

##### - BOERO Pietro

1993, La legge notarile commentata, Torino.

##### - CONDÒ Gian Franco

1997, Condizioni generali di contratto, clausole vessatorie, clausole abusive e intervento del notaio, in FederNotizie, [1997], 68.

##### - COSTANZA Maria

1995, Clausole abusive e atto notarile: che cosa potrebbe cambiare con l'applicazione della direttiva CEE del 5 aprile 1993, in Vita not., [1995], 569.

##### - DE NOVA Giorgio

2004, Le condizioni generali di contratto, in R. SACCO - ID., Il contratto<sup>3</sup>, I, nel Trattato di dir. Civ. dir. da R. SACCO, Torino, 361.

2002, Le condizioni generali di contratto, nel Trattato dir. priv.<sup>3</sup> dir. da P. RESCIGNO, Torino, 10, tomo 2, 123.

##### - DI FABIO Marcello

1999, voce: Notaio, in Enc. dir., Agg. III, 791, s.d., ma [1999], Torino.

##### - GENOVESE Anteo

1961, voce: Condizioni generali di contratto, in Enc. dir., VIII, s.d., ma [1961], Torino.

- MARICONDA Gennaro  
1994, Condizioni generali di contratto e atto pubblico, in Condizioni generali di contratto e direttiva C.E.E. n. 93/13 del 5 aprile 1993, Atti del convegno di studi tenutosi a Napoli il 28 maggio 1993, raccolti a cura di E. CESÀRO, Padova.
- MARMOCCHI Enrico  
1997, Atto pubblico tra clausole vessatorie e clausole abusive, in Riv. not., [1970], 55.  
1970, Atto pubblico e condizioni generali di contratto, in Riv. not., [1971], 463.
- MONTICELLI Salvatore  
1998, Atto pubblico e clausole vessatorie, in Notariato, [1998], 83.
- MORELLO Umberto  
1995, La sicurezza giuridica delle contrattazioni come mezzo di tutela del consumatore, in Riv. not., [1995], 1191.
- PATTI Salvatore  
1993, Commento all'art. 1341, in Responsabilità precontrattuale e contratti standard, nel Commentario SCHLESINGER, Milano.
- SCOGNAMIGLIO Renato  
1970, Dei contratti in generale, nel Commentario Scialoja - Branca, Bologna-Roma.
- TATARANO Giovanni  
1992, Clausole vessatorie e atto notarile. Osservazioni sul ruolo del notaio nella contrattazione standardizzata, in Scritti in onore di Guido Capozzi, Milano, I, t. 2, 1191.
- TONDO Salvatore  
1995, Evoluzione nella disciplina giuridica dei contratti per adesione, in Riv. not., [1995], 1.

